



**COMUNE DI CERVESINA**  
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE**

**n.3 del 31.03.2017**

**Oggetto:** Conferma aliquote TASI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

<b>Risultano</b>		<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
N°	Nominativi		
1	Taramaschi Daniele	Si	
2	Sforzini Paolo	Si	
3	Dondi Iginò	Si	
4	Depaoli Gian Marco	Si	
5	Sartori Daniela	Si	
6	Testori Marisa Pierangela	Si	
7	Barbera Daniele	Si	
8	Marega Emanuela	Si	
9	Fuso Daniele	Si	
10	Pelella Vittorio	No	Si
11	Rovati Roberta	Si	
Totali presenti/assenti		10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p><b>PARERI PREVENTIVI:</b> Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to                      Responsabile Servizio Finanziario                                  Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</b></p> <p>f.to                      IL PRESIDENTE                                  Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to                      IL SEGRETARIO                                  Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 06.04.2017.</p> <p>f.to                      IL SEGRETARIO                                  Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>                                 IL SEGRETARIO                                  Dott. Giuseppe Pinto</p>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che, con D.L. 30/12/2016 n.244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale s.n. 304/2016, è stato disposto il differimento al 31.03.2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la deliberazione di C.C. del 29.03.2016 n.18 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2016;

Visto l'art.1, comma 42 L. 11.12.2016 n.232, con cui è stato prorogato, come già avvenuto per l'anno 2016, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art.243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, o il dissesto, ai sensi degli art.246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000»*;

Considerato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato in particolare che l'art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone che la TASI risulta *«... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»*;

Considerato che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

*"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23";*

Considerata la disposizione di cui all'art. 1 comma 14 lettera c) della L 208/2015 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che, come si è visto sopra, l'art.1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato che l'art.1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Con voti n.10 favorevoli espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2017 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2017
Servizio idrico integrato	€ 5.000,00
Illuminazione pubblica	€ 54.252,00
Manutenzione immobili comunali	€ 46.277,00
Manutenzione aree verdi e parchi giochi	€ 42.152,00
Servizi alla persona	€ 35.780,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 26.250,00

3. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017:

Aliquota base	<b>1,8 per mille</b>
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	<b>ESENTE</b>
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	<b>1,8 per mille</b>
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	<b>1 per mille</b>
Aliquota aree fabbricabili	<b>1,8 per mille</b>

4. di approvare la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;

5. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.1, comma 677, della legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 06.03.2014, n. 16;

6. di stimare in €. 71.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

7. di stabilire, limitatamente agli immobili di cat. D e ai Fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'immobile nella misura del 70% (settanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

8. di prendere atto che, ai sensi dell'art.1, comma 682, della Legge n.147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 33,86%;

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art.1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

10. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell'Ente;

11. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2017;

12. di dichiarare la presente deliberazione con voti n.10 favorevoli immediatamente eseguibile stante l'urgenza.